



Comune di Oppido Lucano

IL SINDACO

Prot. n. 5985/2012

ORDINANZA n. 65 del 26 settembre 2012

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione di inconvenienti igienici causati dalle deiezioni degli animali e norme per la condotta dei cani sulle aree pubbliche del centro abitato del Comune di Oppido Lucano.

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute in ordine al degrado degli spazi pubblici o di pubblico accesso e ritenuto che gli stessi (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi ecc..) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, vengono di sovente insudiciati dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, provocando un notevole degrado per il paese;

CONSIDERATO che a causa delle deiezioni canine, possono riscontrarsi problemi di carattere igienico Sanitario negli Uffici pubblici, nei giardini pubblici, all'interno delle aree delle scuole, ed in particolare in tutti i luoghi destinati ai giochi dei bambini siti nel centro abitato;

VISTO che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che, tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

RAVVISATA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;



1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia

VISTI:

Il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.;

La Legge 24.11.1981 n. 689;

Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.p.R 320/54;

La Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

L'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

ORDINA

- ✧ È fatto divieto di condurre i cani in tutti i giardini pubblici, all'interno delle aree delle scuole, negli Uffici Pubblici e strutture sportive, in particolare in tutti i luoghi destinati ai giochi dei bambini siti nel centro abitato opportunamente segnalati anche con cartelli informativi;
- ✧ E' fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico strade, piazze, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali siti nel Centro abitato;
- ✧ E' fatto obbligo ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, zone verdi ecc.... e di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine da smaltire nei rifiuti **"indifferenziato"**;
- ✧ È fatto obbligo ai detentori di cani di condurre gli stessi al guinzaglio nelle pubbliche vie del Centro abitato e di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia e applicarla quando si ha sentore che possano diventare aggressivi;
- ✧ È fatto obbligo di iscrivere i cani all'anagrafe canina come previsto dalle Leggi vigenti in materia;
- ✧ Dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per i ciechi , i cani della protezione civile, delle Forze dell'Ordine quando sono utilizzati per servizio;
- ✧ Tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente Ordinanza o, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Legge o Regolamento dello Stato, saranno accertate e definite a norma della Legge 24/11/1981, n° 689 ed il trasgressore e/o obbligato in solido **è tenuto al pagamento della Sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.**

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line del Comune di Oppido Lucano, a mezzo manifesti e mediante pubblicazione sulla pagina web del sito internet del



1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia

Comune e tramite avvisi informativi;

TRASMETTE

la presente ordinanza a:

Prefettura di Potenza

Comando Carabinieri di Oppido Lucano;

Polizia Municipale di Oppido Lucano;

Responsabile U.T.C. di Oppido Lucano

La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e l'U.T.C. sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR competente per territorio o Ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate del controllo e del rispetto della presente Ordinanza;

Dalla Residenza Municipale, 26 settembre 2012.

Il SINDACO

F.to avv. Antonia Maria FIDANZA



1861 > 2011 > >
150° anniversario Unità d'Italia